

# COMUNE DI DIAMANTE

## STATUTO

Delibera n. 2 del 29/3/2003.

### Art. 1

#### Popolazione e Territorio

1. Il Comune di Diamante è costituito dalla comunità delle popolazioni e dei territori di Diamante e della frazione Cirella.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Diamante che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi, purchè nell'ambito del territorio comunale.

### Art. 2

#### Finalità generali del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale.
2. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, la Comunità montana, le istituzioni e le associazioni locali.
3. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione e la consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione comunale.
4. Il Comune assicura nell'attività politica ed amministrativa pari condizioni di opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n. 125, anche attraverso la partecipazione a tutti gli organismi comunali.  
L'attività regolamentare ed i provvedimenti dell'Ente, debbono uniformarsi a tale principio.

### Art. 3

#### Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Diamante ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento governativo ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
2. Il gonfalone comunale, riconosciuto con provvedimento governativo, viene usato nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

### Art. 4

#### Albo pretorio

1. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo pretorio per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 1.bis Le deliberazioni restano affisse nell'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e divengono esecutive dopo il decimo giorno, a meno che non siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio o la Giunta Municipale.
2. 11 Segretario comunale, responsabile delle pubblicazioni.

**All'art. 4 – comma 2** è modificato come appresso: “Il Responsabile del servizio è responsabile delle pubblicazioni”;

## Capo II

### GLI ORGANI DEL COMUNE

#### SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE

##### Art. 5

1. 11 Consiglio comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge, che ne regola pure l'elezione, la composizione e la durata in carica.
3. Il Consiglio determina gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
4. I curriculum dei candidati che non siano Consiglieri comunali, sono pubblicati nell'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni consecutivi, con invito ai cittadini a presentare osservazioni.
5. Il Consiglio nomina le Commissioni in cui é rappresentata la minoranza, nonché i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

##### Art. 6

#### Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di uffici e per l'esercizio delle funzioni, nonché ogni altro regolamento previsto dalla legge e dal presente statuto.
2. I regolamenti comunali, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. I regolamenti comunali già adottati restano validi, fino alla loro eventuale revoca e sostituzione, in tutte le parti che non siano in contrasto con le norme ed i principi della legge e del presente statuto.

## Art. 7

### Sedute e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; il regolamento definisce le forme di pubblicità delle sedute.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per deliberare il bilancio di previsione o il conto consuntivo.
3. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto fra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.  
In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. In caso di . . . impedimento del presidente, il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.  
In caso di . . . impedimento del Sindaco provvede il Vicesindaco; in caso di . . . impedimento di quest'ultimo provvederà il consigliere più anziano di età tra i presenti.
6. . . .

## Art. 8

### Commissioni

1. Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il sindaco, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni permanenti.
3. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale.
4. Commissioni speciali possono essere, altresì, costituite con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune, per esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
5. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.
6. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia viene attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

## Art. 9

### Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà, secondo il regolamento, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, e di ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

## Art. 10

### Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui è richiesta dalla legge o dal presente statuto una maggioranza qualificata.
2. Le votazioni, di norma, sono palesi.
3. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 5, comma 5, del presente statuto, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa; a parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 3 hanno riportato maggiori voti.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio, nel rispetto della legge e del presente statuto.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige i verbali delle deliberazioni, che sottoscrive unitamente a chi presiede l'adunanza (ed al Consigliere più anziano per voti fra i presenti escluso il presidente;) può farsi assistere e coadiuvare da impiegati da lui designati di volta in volta per lo scopo.
7. Il Segretario comunale non partecipa alle deliberazioni solo quando ricade in uno dei casi di incompatibilità, e viene sostituito dal Consigliere più giovane di età fra i presenti, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale della deliberazione.
8. Il verbale di ogni deliberazione sintetizza i punti principali della discussione ed indica il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché quello degli astenuti.
9. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto sinteticamente motivato.
10. I verbali delle deliberazioni sono allegati al fascicolo della seduta successiva e non sono soggetti a successiva convalida o lettura, ma i Consiglieri possono chiedere per iscritto nella stessa seduta successiva l'eventuale rettifica di omissioni o inesattezze, motivando tale richiesta, senza però riprendere la discussione sugli oggetti trattati.

**All'art. 10 – comma 6** sono soppresse le parole “ è al Consigliere più anziano per voti fra i presenti escluso il Presidente”;

## Art. 11

### I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. E' Consigliere anziano colui che ha riportato la più alta cifra individuale con esclusione, oltrechè del sindaco, anche dei candidati alla carica di sindaco risultanti non eletti, e a parità di voti il maggiore di età.
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti a norma della legge, e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. Ciascun Consigliere non residente nel comune elegge domicilio speciale nel territorio comunale.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi possono costituirsi in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. I Consiglieri danno comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario comunale della costituzione del gruppo e del nome del capogruppo.
8. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e degli Enti tutte le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; il regolamento disciplina l'esercizio di tale diritto.
9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, e mozioni osservando le procedure stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.
10. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri dovrà essere data risposta da parte del sindaco entro trenta giorni dalla presentazione. Le modalità di presentazione di tali atti e relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

**All'art. 11** è aggiunto il comma 11 come appresso: “i Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Sindaco di seguire particolari materie. Nel provvedimento di incarico verrà fissata la misura delle indennità spettanti per tale incarico che comunque a norma dell'art. 82 commi 2 e 4 del T.U. 267/2000, non potrà superare un quinto di quella del Sindaco. Nel caso in cui i Consiglieri di che trattasi risultino assenti ingiustificati a sedute di Consiglio, verrà loro detratta una percentuale dell'indennità pari ad un 1/5 di quanto spettante nel mese per ogni assenza.

Ai Consiglieri che percepiscono l'indennità non verrà corrisposto alcun gettone di presenza.”

#### Art. 12

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i rispettivi capigruppo nei candidati a sindaco.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno un membro.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo per le finalità di cui all'art. 31 comma 7ter della L. 142/90.  
La disciplina, il funzionamento e le attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

**All'art. 12** è aggiunto il comma 4. “Per il funzionamento dell'Ufficio del presidente del Consiglio e dei Capigruppo è stabilita una somma pari a 2,5% annua dell'indennità annua del Sindaco”.

Ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statuarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli Assessori dell'Ente in cui è costituita la circoscrizione .

### **E' istituito l'art. 12/bis**

Ufficio Comunale distaccato Cirella

- 1) Potenziamento e funzionalità dell'Ufficio distaccato di Cirella con delega di nomina da parte del Sindaco di un Consigliere che sovrintende quanto disposto dall'art. 54 comma 7 della legge 267/2000. Potenziamento e funzionalità s'intende quale istituzione Ufficio Anagrafe- Stato civile.
- 2) La frazione si può intendere come circoscrizione, pertanto il Consigliere delegato può essere considerato Presidente di circoscrizione.

### Art. 13

#### Dimissioni dei Consiglieri Comunali

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.  
A tal fine il presidente del consiglio comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento.  
Il consigliere può fornire elementi giustificativi mediante idonei strumenti probatori entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.  
Il consiglio delibera tenendo conto delle giustificazioni eventualmente presentate da parte del consigliere interessato.
3. Il Consigliere indirizza le proprie dimissioni al Consiglio Comunale, queste devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune secondo l'ordine di presentazione e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non occorre presa d'atto.
4. Entro 10 giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, a meno che non debba procedersi allo scioglimento del Consiglio comunale medesimo, per contestuale dimissione della metà più uno dei componenti del Consiglio Comunale, computando tra i membri componenti il Consiglio medesimo anche il Sindaco.

### Art. 14

#### Linee programmatiche di mandato

Entro 120 giorni dall'insediamento il sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

Ogni consigliere può proporre integrazioni, modifiche e adeguamenti mediante appositi emendamenti.

Ogni anno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

Le linee programmatiche possono essere integrate dal Sindaco in ogni momento per adeguarle alle esigenze e alle problematiche sopravvenute.

Al termine del mandato politico – amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

### Art. 15

## La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario.
2. La Giunta é composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei Assessori.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Fino a due Assessori possono essere nominati anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
5. Tra gli assessori il Sindaco nomina un VICE SINDACO e può attribuire specifici incarichi a ciascuno dei nominati, delegandoli alla firma.
6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed alla discussione delle proposte senza diritto al voto, e sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale se non sono residenti nel Comune.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
8. All'Assessore più anziano per età, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, spetta altresì surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di Governo.
9. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
10. Le attribuzioni dei singoli Assessori di cui al comma 9 comportano la responsabilità della firma per gli atti relativi ai rami dell'Amministrazione, cui ciascuno è preposto, e sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta.

### Art. 16

#### Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il provvedimento di nomina della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, devono essere consegnati almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza del Consiglio al segretario comunale, che, rilasciatene ricevuta, li deposita nel fascicolo delle proposte di deliberazione.
3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio, con le modalità previste dal comma 2.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

#### Art. 17

##### Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco. Annualmente riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
2. Le sedute della Giunta sono valide se ad esse partecipano la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni della Giunta vengono prese a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di norma, con votazione palese.
4. Spetta alla Giunta autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ad approvare le transazioni.
5. I verbali delle deliberazioni sono firmate dal Presidente,( dall'Assessore più anziano per età fra i presenti) e dal Segretario comunale.
6. Il Segretario comunale non partecipa alle deliberazioni solo quando ricade in uno dei casi di incompatibilità, e viene sostituito per lo scopo dall'Assessore più giovane di età fra i presenti.
7. Il Segretario comunale può farsi assistere e coadiuvare da un impiegato da lui designato di volta in volta per lo scopo.

**All'art. 17 – comma 5** sono cancellate le parole “ dell'Assessore più anziano per età fra i presenti”.

#### Art. 18

##### Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni irrevocabili, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco per iscritto al Consiglio Comunale e sono consegnate al segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.
3. Il Sindaco comunica la presentazione delle dimissioni ai singoli Consiglieri ed al Prefetto e provvede entro dieci giorni alla convocazione del Consiglio.
4. Le dimissioni diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
5. ...
6. ...

#### Art. 19

##### Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia costruttiva prevista dalla legge deve essere indirizzata al Consiglio comunale e deve essere consegnata al Segretario comunale, che, rilasciatene ricevuta, ne dà immediata comunicazione al Sindaco.

2. La sottoscrizione della mozione di sfiducia deve essere autenticata con le modalità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Il Sindaco informa il Prefetto della presentazione della mozione di sfiducia.
4. La seduta consiliare convocata per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia è pubblica . . . . .

## SEZIONE III SINDACO

### ART. 20 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e della esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione e l'assunzione delle funzioni, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Immediatamente dopo la convalida degli eletti il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione davanti al Consiglio Comunale. I Consiglieri comunali assistono alzati al giuramento.
6. Il distintivo del Sindaco è costituito dalla fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

### Art. 21 Attribuzione del Sindaco

1. Il Sindaco in particolare:
  - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa;
  - c) nomina il Segretario comunale, il direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
  - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
  - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
  - f) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, coordina gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, con particolare riguardo alle esigenze della popolazione interessata.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

### Art. 22 Ufficio di staff

1. Il Sindaco può avvalersi di un ufficio di staff come da art. 51, settimo comma, della legge 142/90, composto da dipendenti comunali . . .
2. L'ufficio di staff collabora con il Sindaco nello svolgimento delle sue attribuzioni.



## CAPO III

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

## Art. 23

## Forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, impianti sportivi e ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento comunale, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale per il tramite del Sindaco.

## Art. 24

## Consultazioni

1. Il Sindaco indice annualmente un'assemblea dei cittadini per riferire e discutere sull'attività svolta dal Comune, ed inoltre consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli operatori economici e turistici, dei commercianti, degli imprenditori e degli artigiani, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali, turistiche e sportive, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. A tal fine la Giunta comunale registra, previa documentata istanza degli Interessati, le organizzazioni che operano sul territorio comunale ed ogni successiva modificazione del loro assetto e dei loro rappresentanti.
3. La consultazione è obbligatoria prima dell'adozione di strumenti urbanistici generali e dei piani commerciali della costituzione di istituzioni, di comitati di gestione e di aziende speciali, e della partecipazione del Comune a società per azioni.

## Art. 25

## Interrogazioni, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco, assunte le necessarie informazioni, adotta entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti di sua competenza, oppure rimette le istanze e le petizioni alla valutazione del competente organo collegiale comunale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 21 possono rivolgere interrogazioni scritte alla Giunta o al Consiglio, che il Sindaco ha l'obbligo di iscrivere nell'ordine del giorno della prima seduta, per la valutazione e la deliberazione, nel rispetto delle rispettive competenze degli organi collegiali.
4. I cittadini singoli o associati possono formulare al Consiglio comunale proposte di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione, nelle materie attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio.

5. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e non possono concernere la revisione dello statuto, bilancio, tributi locali e tariffe, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
6. Il regolamento comunale disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
7. Le proposte sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale, che, comunque, è tenuto a deliberare definitivamente entro sessanta giorni da tale prima iscrizione.

#### Art. 26

#### Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale a rilevanza generale, interessanti l'intera comunità, escluse le materie indicate nel comma 5 dell'art.25, statuto, bilancio, tributi locali e tariffe espropriazioni per p.u, designazioni e nomine attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa comunale.
2. Soggetti promotori del referendum possono essere un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Consiglio comunale con deliberazione che ottenga il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le modalità per la verifica dei requisiti di ammissibilità del referendum, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, riferendosi, per quanto compatibili, alle norme che regolano l'effettuazione dei referendum nazionali.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto dal Sindaco nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Non si fa luogo a referendum su questioni che sono già state già oggetto di pronunce referendarie nell'ultimo quinquennio.
6. Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accoglimento del quesito sottoposto a referendum consultivo, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti fondamentali di indirizzo politico – amministrativo.
7. Il mancato recepimento anche parziale delle indicazioni del referendum consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
8. Non possono essere introdotte successive deroghe o modificazioni agli atti fondamentali di cui al comma 6 se non mediante espressa modificazione delle loro disposizioni e col voto favorevole di cui al comma 7.

## CAPO IV

## UFFICI E PERSONALE

## Art. 27

## Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune informa la propria attività Amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e, ove ve ne fossero, ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di Professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, secondo le norme ed i principi della legge, del presente statuto e dei regolamenti.
5. Le modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi sono fissate con apposito regolamento deliberato della Giunta Municipale nel quale sarà previsto quanto dettato dall'art. 51 della L. 142/90, come modificato dall'art. 6 della L. 127/97 con particolare attenzione.
  - a) La nomina da parte del Sindaco dei responsabili dei servizi e degli Uffici;
  - b) Le modalità di revoca dei dirigenti degli Uffici o servizi;
  - c) La costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco.

## Art. 28

## Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione con gli organi del Comune e di assistenza giuridico – amministrativa e svolge le funzioni di cui all'art. 17 della L. 127/97.
2. E' responsabile del buon andamento degli uffici e servizi, provvede a coordinare l'attività ed a eliminarne in piena autonomia le disfunzioni, in caso di necessità di provvedimenti li propone al Sindaco a cui risponde dell'efficienza di tutto l'apparato burocratico.

## Art. 29

## Il Direttore generale

Il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

Quando non sia stata stipulata la convenzione, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Il direttore generale provvede ad ottenere gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco.

Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili dei servizi.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla revoca nel caso in cui non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati, quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro grave caso di opportunità.

Il direttore generale esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle direttive del sindaco e della giunta;
- b) predisporre, sulla base delle direttive del sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- c) organizza e dirige il personale;
- d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici;
- e) promuove i procedimenti disciplinari e adotta le sanzioni nei confronti dei responsabili dei servizi;
- f) autorizza le mansioni, lavoro straordinario, congedi e permessi dei responsabili dei servizi;
- g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni che non siano di competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- h) gestisce i processi di mobilità interterritoriale del personale;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogativa, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti;
- l) esercita tutte le altre funzioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30  
Il Vicesegretario

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 69 della legge 127/97, il regolamento di cui all'art. 35, comma 2 bis, della legge 142/90 introdotto dall'art. 5, comma 4, della legge 127/97, prevede il posto di vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 31  
Assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, al segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle rispettive funzioni, in qualsivoglia procedimento di responsabilità, anche penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.
2. A tal fine gli interessati presentano documentata istanza scritta, con la indicazione del legale di fiducia, alla Giunta comunale, che delibera entro dieci giorni.

Art. 32  
Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche apicali di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico. Eccezionalmente e con deliberazione motivata può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.  
Restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, i contratti a tempo determinato dei dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva.  
Il regolamento dovrà comunque osservare i seguenti principi:
  - a) il contratto potrà essere stipulato solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente
  - b) devono restare fermi i requisiti dalla qualifica da ricoprire
  - c) tali contratti possono essere stipulati in misura complessiva non superiore al 5 per cento della dotazione organica, arrotondando aritmeticamente.
  - d) Non possono avere durata superiore al mandato del sindaco
  - e) Il trattamento economico dovrà essere commisurato a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente degli Enti locali, oltre ad una indennità ad personam, fissata dalla Giunta Comunale.
  - f) Il contratto può essere stipulato solo se l'Ente non versi in stato di dissesto o di deficit strutturale e viene risolto di diritto, qualora tali situazioni sopraggiungono dopo la stipula.
3. Il regolamento prevede anche i casi in cui possono essere affidati incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando già in fase di incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

5. Il Sindaco consente al personale dipendente, con apposita motivata autorizzazione, l'esercizio di attività lavorative non incompatibili con i compiti dell'ufficio, secondo le modalità definite nel regolamento del personale.

## CAPO V

## SERVIZI

## Art. 33

## Servizi pubblici comunali

3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
4. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

## Art. 34

## Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie richieste dalla legge.
3. Negli statuti delle società per azioni devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

## Art. 35

## Aziende speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale delibera anche la costituzione di istituzioni dotate di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
  - a) Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e non sono stati candidati nelle ultime elezioni comunali e che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
  - b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami; solo nella fase istitutiva, può essere nominato dalla Giunta comunale con

incarico a termine, in attesa dell'espletamento del pubblico concorso, con le stesse modalità e limitazioni previste dall'art. 30 del presente statuto per le collaborazioni esterne.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### Art. 36

##### Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.
2. La partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale; in ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente;
6. Il Consiglio comunale verifica annualmente l'andamento della società per verificare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato.

CAP0 VI  
FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37  
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 38  
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 34 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del predetto articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un Assessore suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 39  
Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento, ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dalla legge e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 40

## Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'adesione del Comune ad una unione di comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.
2. Gli organi dell'unione, le modalità per la costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse sono individuati nello statuto dell'unione.
3. Il presidente dell'unione deve comunque essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati e gli altri organi devono essere formati da amministratori dei comuni interessati, garantendo la rappresentanza delle unioni.

CAPO VII  
BILANCI E COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 41  
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente ai sensi del presente statuto.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualsiasi modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
6. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
7. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente.

Art. 42  
Il Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori in conformità delle norme di legge e del presente statuto. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge, devono possedere quelli di eleggibilità dei Consiglieri comunali e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti per gli stessi.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei revisori e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia nell'osservanza della legge e del presente statuto.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e delle istituzioni.

6. Nella relazione di cui al comma 4 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione del Comune e delle istituzioni.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune e delle istituzioni, ne riferiscono immediatamente al Consiglio con apposito verbale sottoscritto collegialmente e consegnato al Segretario comunale, che ne rilascia ricevuta.
8. Il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco e ne cura l'istruttoria per la deliberazione consiliare.
9. Il Sindaco o chi lo sostituisce convoca il Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 8.
10. Il Collegio dei revisori, in tempo utile per la deliberazione consiliare entro il termine di legge, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati; a tal fine, copia della proposta di bilancio viene trasmessa al presidente del collegio entro cinque giorni dalla deliberazione della Giunta comunale, unitamente a copia della relazione previsionale e programmatica.
11. Il Collegio esprime altresì tempestivamente il proprio parere sulle variazioni di bilancio e sui piani finanziari degli investimenti.
12. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, ed esegue verifiche di cassa nella tesoreria comunale.
13. Ai revisori dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

#### Art. 43

#### Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale, procede a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla nomina del Difensore Civico, scelto tra i cittadini residenti in Diamante che presentino requisiti di probità, autorevolezza e stima professionale nei campi della loro attività.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al consiglio comunale e al sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. A tal fine il difensore civico si avvale delle strutture e del personale dell'U.R.P., che provvederà a raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini. Il difensore civico potrà operare anche di propria iniziativa.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso; ha libero accesso a tutti gli atti, anche riservati ed è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei casi previsti dall'art. 17, comma 38, della L. 127/97.  
La richiesta di controllo è immediatamente protocollata e trasmessa al difensore civico insieme all'atto interessato, a cura del segretario comunale.

Entro 15 giorni dalla richiesta il difensore civico, se ritiene che la delibera sia illegittima, lo comunica al segretario comunale indicando i vizi riscontrati che ne dà immediata notizia al sindaco e al presidente del consiglio comunale.

In tal caso l'organo che ha adottato l'atto può conformarsi ai rilievi del difensore civico e modificare l'atto nel senso richiesto. La delibera modificata va inviata al difensore civico che controlla che le modifiche adottate siano soddisfattive.

Nel caso in cui non si ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Decorsi 20 giorni dalla comunicazione del difensore civico senza che sia stata assunta alcuna determinazione, ovvero qualora non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, la deliberazione impugnata perde efficacia.

6. Il difensore civico relaziona annualmente al consiglio comunale sulla propria attività.

**All'art. 43** è aggiunto il comma 7 come appresso:

“Al Difensore civico viene corrisposta 1/10 (un decimo) dell'indennità spettante al Sindaco”.

## CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 44

#### Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
3. Una analoga iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

### Art. 45

#### Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti nel presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno.

### Art. 46

#### Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato regionale di Controllo di Cosenza, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e affisso nell'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per inserirlo nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto l'attestazione dell'entrata in vigore.